
3.7 DESCRIZIONE DEL **PROGETTO N. 8** DI CUI AL **PROGRAMMA N. 7002**

AATO RIFIUTI

RESPONSABILE: Il Commissario Straordinario

3.7.1 Finalità da conseguire:

3.7.1.1 Investimento

Gli stanziamenti proposti sulla programmazione finanziaria 2009-2011 sono stati determinati in sostanziale continuità con la programmazione finanziaria precedente e tendono ad assicurare la copertura delle esigenze di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'Ambito, in funzione del completamento del Piano d'Ambito cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m., nonché provvedere all'armonizzazione dell'attuale ordinamento dell'A.T.O. all'evoluzione della legislazione regionale finalizzata all'applicazione del predetto Codice.

La programmazione proposta tende ad assicurare risorse idonee a coprire con gradualità gli oneri per la successiva fase di affidamento unitario delle gestioni, tenuto conto delle esigenze correlate di costituzione effettiva del soggetto competente all'aggiudicazione (Autorità d'Ambito cui all'art. 201, comma 2 del Codice Ambientale), come peraltro previsto dal disegno di legge regionale n. 355 "Istituzione delle Autorità d'ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)", approvato in via definitiva in data 21 Ottobre 2008 ed in corso di promulgazione con procedura art. 49, comma 3 Statuto Regione Liguria.

L'approvazione del Piano d'Ambito è essenziale ed imprescindibile per l'attuazione unitaria del "servizio integrato di gestione" previsto dalla Pianificazione regionale. Tale attività dovrà essere opportunamente coordinata con le disposizioni regionali approvate con disegno di legge regionale n. 355 "Istituzione delle Autorità d'ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)" approvato in via definitiva in data 21 Ottobre 2008 ed in corso di promulgazione finalizzate all'adeguamento delle attuali forme di cooperazione tra Enti locali (Convenzioni di Cooperazione) alla riforma del Codice Ambientale, con costituzione delle Autorità d'Ambito cui all'art. 201, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo la forma associativa dei Consorzi obbligatori di funzioni ex art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Nelle more della costituzione delle Autorità d'Ambito, si dovrà procedere altresì ad armonizzare i procedimenti già espletati con le nuove disposizioni regionali. L'affidamento unitario delle gestioni presupporrà quindi almeno la corretta costituzione del soggetto di governo competente voluto dal Codice Ambientale (Autorità d'Ambito ex art. 201, comma 2), nonché l'elaborazione di una precisa programmazione tecnica degli interventi da attuare, in modo da assicurarne la coerenza con gli indirizzi regionali.

Le attività di cui sopra saranno opportunamente coordinate con le recenti disposizioni dell'art. 23-bis della Legge n. 133/2008, finalizzate alla riforma della disciplina dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica, dettata dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, stante la dichiarata "prevalenza sulle discipline di settore con esse incompatibili", in quanto gli affidamenti dei servizi dovranno essere strutturati secondo formule non discriminatorie dei diritti e legittime aspettative degli operatori pubblici, privati e/o a capitale misto oggi operanti.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

Aggiornamento delle forme di cooperazione esistenti alle disposizioni della Parte Quarta del Codice Ambientale, nel rispetto delle procedure fissate dal disegno di legge regionale n. 355 "Istituzione delle Autorità d'ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)", approvato in via definitiva in data 21 Ottobre 2008 ed in corso di promulgazione con procedura art. 49, comma 3 Statuto Regione Liguria e avvio dei conseguenti procedimenti amministrativi.

La costituzione dell'Autorità d'Ambito nella forma prevista dal Codice Ambientale, dovrà procedere in forma coordinata con l'approvazione del Piano d'Ambito e degli strumenti propedeutici all'affidamento unitario delle gestioni (definizione ed approvazione del Contratto di Servizio, Carta di

Servizi, ecc.) sulla base delle procedure comunitarie e nazionali di riferimento, anche in relazione agli obiettivi di “tutela della concorrenza” cui all’art. 113 del D.lgs. 267/2000, come aggiornato e coordinato dall’art. 23-bis della Legge 133/2008 e dei regolamenti di delegificazione cui al comma 10 del medesimo.

Nelle more della predisposizione degli strumenti amministrativi propedeutici da parte dell’Amministrazione Regionale, le Strutture operative dell’Autorità d’Ambito, provvisorie e/o definitive, forniranno adeguato supporto agli Enti locali partecipanti nella gestione della transizione al sistema a regime, sostenendo eventuali iniziative finalizzate a ridurre progressivamente i maggiori costi derivanti dalla frammentazione gestionale, anche tenuto conto delle penalizzazioni economiche previste dal disegno di legge regionale n. 355 “Istituzione delle Autorità d’ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”, approvato in via definitiva in data 21 Ottobre 2008 ed in corso di promulgazione con procedura art. 49, comma 3 Statuto Regione Liguria, con la quale è stata data applicazione all’art. 205, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e tenuto conto delle opportunità offerte dall’Accordo Quadro ANCI CONAI, in corso di rinegoziazione.

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Mobili, attrezzature e sistemi informatici acquistati dall’ufficio di Segreteria attraverso l’impiego dei mezzi finanziari trasferiti dagli Enti locali partecipanti alla Convenzione di Cooperazione, implementati in relazione alle eventuali nuove esigenze istituzionali.

3.7.3 Risorse umane da impiegare

Per lo svolgimento dell’attività istituzionale di cui sopra, la Segreteria d’Ambito, fino ad aggiornamento dell’organizzazione dell’Autorità d’Ambito ai sensi disegno di legge regionale n. 355 “*Istituzione delle Autorità d’ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*”, approvato in via definitiva in data 21 Ottobre 2008 ed in corso di promulgazione, si avvarrà transitoriamente le del personale di cui all’allegato “A” alla Deliberazione del Consiglio Provinciale N. 53/2003 (Regolamento per il funzionamento della Segreteria A.T.O. Rifiuti).

3.7.4 Motivazione delle scelte

Le attività sopraindicate sono coerenti con gli indirizzi programmatici della Regione Liguria e con gli strumenti programmatici dalla stessa adottati in quanto, le Autorità d’Ambito sono preposte alla programmazione tecnico-economica dell’organizzazione unitaria del servizio, nonché alla regolazione e governo del ciclo, con il concorso determinante degli Enti locali partecipanti.